

## **REGOLAMENTO COMUNALE SUL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI**

### **ART. 1**

1. E' istituito il Registro delle Unioni Civili del Comune di Senigallia.
2. Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento.
3. L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili ha effetto di pubblicità e di riconoscimento sociale ai fini e per gli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela.
4. L'iscrizione del Registro delle Unioni Civile non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dell'Ordinamento giuridico agli stessi soggetti. Il Registro delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l'Ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e con l'Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei registri anagrafici e dello stato civile, disciplinata da norme dello Stato.
5. L'Amministrazione comunale si impegna affinché i benefici riconosciuti da norme comunali alle coppie coniugate siano attribuiti anche agli iscritti nel Registro delle Unioni Civili, per quanto compatibili, previa modifica delle norme comunali stesse.
6. All'interno del Comune di Senigallia, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza

### **ART. 2**

1. Il Registro comunale delle Unioni Civili è tenuto dall'Ufficio Anagrafe.
2. L'Ufficio Anagrafe forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti il Registro delle Unioni Civili, provvede alla sua regolare tenuta, ne cura le iscrizioni, l'aggiornamento e le cancellazioni, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Il Registro delle Unioni Civili può essere tenuto anche su supporto elettronico.

### **ART. 3**

1. Possono iscriversi nel Registro comunale delle Unioni Civili tutti i cittadini maggiorenni, italiani o stranieri, iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Senigallia, coabitanti e facenti parte della stessa famiglia anagrafica da almeno un anno, secondo le risultanze dei registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Senigallia.

2. Non possono iscriversi nel Registro comunale delle Unioni Civili persone:

- coniugate, fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio;
- legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

#### **ART. 4**

1. L'iscrizione nel Registro comunale delle Unioni Civili deve essere richiesta espressamente, in forma scritta, personalmente e congiuntamente, da due persone che dichiarino, davanti all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Senigallia, o suo delegato, di coabitare e di essere legate tra loro da vincoli affettivi, oppure di coabitare per motivi di reciproca assistenza morale o materiale.

#### **ART. 5**

1. Nel giorno indicato dagli interessati l'addetto dell'Ufficio Anagrafe, alla presenza di due testimoni, uno per ciascun richiedente, maggiori di età, anche parenti dei richiedenti, riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione di iscriversi nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Senigallia, unitamente alle dichiarazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione stabiliti nel presente Regolamento.
2. Lo stesso redige apposito processo verbale nel quale vengono raccolte tutte le dichiarazioni rese dagli interessati.
3. Il processo verbale è immediatamente da lui sottoscritto unitamente ai richiedenti e ai testimoni.

#### **ART. 6**

1. Dopo aver verificato le dichiarazioni rese dagli interessati e la sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento l'incaricato dell'Ufficio Anagrafe provvede immediatamente ad iscrivere i richiedenti nel Registro delle Unioni Civili, con decorrenza dalla data della dichiarazione.
2. A richiesta degli interessati l'Ufficio Anagrafe attesta l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.

#### **ART. 7**

1. Ciascuno degli iscritti nel Registro delle Unioni Civili può chiedere, in ogni tempo, all'Ufficio Anagrafe, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.
2. L'Ufficio Anagrafe provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal Registro delle Unioni Civili quando:
  - a) viene meno la situazione di coabitazione;

- b) anche uno solo di essi viene cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Senigallia;
  - c) in seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo di essi, viene meno la situazione di reciproca assistenza morale o materiale.
  - d) decesso di una delle parti
3. La cancellazione d'ufficio dal registro delle Unioni Civili comporta la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione
4. Qualora uno degli iscritti al registro delle Unioni Civili chieda all'ufficio anagrafe in ogni tempo e secondo le modalità previste ai sensi del comma 1°, la cancellazione dal registro delle unioni civili, l'ufficio anagrafe è tenuto ad informare formalmente anche l'altro soggetto interessato.  
Qualora l'ufficio anagrafe, anche in assenza di una specifica dichiarazione scritta degli interessati ma per il verificarsi del decadimento di una o più condizioni di cui al comma 2°, sia tenuto alla cancellazione di soggetti precedentemente iscritti al registro delle unioni civili ne informa formalmente entrambi i soggetti interessati
5. In caso di cancellazione ai sensi della lett d) del comma 2 del presente articolo sono fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio – continua a godere il convivente superstite.